

STUDIO INTRA S.R.L.

Consulenza ed Assistenza Iva Comunitaria – Intrastat

Ai clienti in indirizzo

Circolare n. 1 del 25/01/2017

IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO UTILIZZABILE DALL'1.3.2017

Come ormai noto a tutti, dal 2015 (con il D.Lgs. n. 175/2014), l'obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento è stato **“trasferito” in capo all'esportatore abituale** che è quindi tenuto ad inviare:

- all'Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d'intento emesse, utilizzando l'apposito **mod. DI** approvato dall'Agenzia;
- al fornitore / Dogana, la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il **fornitore** per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:

- ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale;
- riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Con il **Provvedimento 2.12.2016** l'Agenzia delle Entrate:

- ha **approvato il nuovo mod. DI**. Nel nuovo modello è stata **eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d'intento** (campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da ... a”);
- ha disposto che il nuovo modello va **utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall'1.3.2017**.

Recentemente l'Agenzia con la Risoluzione 22.12.2016, n. 120/E è intervenuta al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi relativi alla **PASSAGGIO** dal vecchio al nuovo modello.

STUDIO INTRA S.R.L.

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – info@studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € - Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341

LE NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Come sopra accennato, il citato Provvedimento 2.12.2016 ha modificato il mod. DI **eliminando dalla Sezione “Dichiarazione” la possibilità di indicare il periodo di validità** della dichiarazione d'intento.

In base alle novità di cui sopra, per gli **acquisti effettuati dall'1.3.2017** la dichiarazione d'intento può quindi essere rilasciata soltanto:

- per **una operazione o più operazioni**;
- **nel limite dell'importo** specificato a campo 1 o 2.

Nella citata Risoluzione n. 120/E l'Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che l'importo da indicare a campo 2 rappresenta **l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA** con utilizzo del plafond, evidenzia che:

*“particolare attenzione deve essere riservata alla **verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento**”.*

È onere dell'esportatore abituale **monitorare periodicamente** l'utilizzo del plafond presso il singolo fornitore al fine di non superare l'ammontare degli acquisti (che può effettuare) senza IVA indicato a campo 2.

Merita evidenziare che l'esportatore abituale **non deve “ripartire” il plafond a propria disposizione tra i vari fornitori**, ossia, in altre parole, non è richiesto che la somma dei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d'intento coincida con il plafond a disposizione.

UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO “DI”

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 120/E in esame ribadisce che il nuovo mod. DI può essere **utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a partire dall'1.3.2017**.

Di conseguenza per le operazioni da effettuare fino al 28.2.2017 **deve essere utilizzato il vecchio modello** (nel quale è possibile indicare il periodo di “validità” della dichiarazione d'intento).

Dovrebbe essere possibile trasmettere il nuovo mod. DI entro il 28.2.2017 **con l'avvertenza che i relativi acquisti senza IVA siano effettuati dall'1.3.2017**.

DICHIARAZIONE D'INTENTO CON PERIODO DI VALIDITÀ SUCCESSIVO AL 28.2.2017

Nel caso in cui sia stata rilasciata una dichiarazione d'intento ancora con il vecchio modello, **indicando il periodo di validità** (ad esempio, 1.1.2017 - 31.12.2017), **la stessa perderà l'efficacia** per le operazioni di acquisto da effettuare dall'1.3.2017.

Per tali operazioni dovrà essere **presentata una nuova dichiarazione d'intento** utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2.

DICHIARAZIONE D'INTENTO PER UNA O PIÙ OPERAZIONI NEL LIMITE INDICATO

Qualora nella dichiarazione d'intento inviata ai fornitori a fine 2016 / primi mesi del 2017 sia stato compilato il campo 2, **non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.**

In tal caso la dichiarazione **ha validità anche successivamente all'1.3.2017** fino a concorrenza dell'importo riportato in tale campo.

Esempio

Un esportatore abituale ha rilasciato nel mese di gennaio 2017 una dichiarazione d'intento al fornitore Alfa srl per operazioni fino a concorrenza di € 60.000. La stessa potrà essere utilizzata per acquistare beni / servizi senza IVA anche dopo l'1.3.2017, fino al raggiungimento dell'ammontare nella stessa specificato.

SUPERAMENTO DELL'AMMONTARE DEGLI ACQUISTI SENZA IVA

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, l'esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all'ammontare indicato nella dichiarazione d'intento è necessario presentare un nuovo modello "ad integrazione" di quello precedente, indicando **l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA.**

Esempio

Con riferimento all'esempio 1, al raggiungimento del limite indicato nella dichiarazione d'intento (€ 60.000), l'esportatore abituale, per poter effettuare ulteriori acquisti senza IVA, dovrà rilasciare un nuovo mod. DI.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati.

Cordiali saluti.

STUDIO INTRA S.R.L.